X LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 411 del 21 dicembre 2017

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 913 DEL 21 DICEMBRE 2017

"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio;

VISTO l'articolo 58, comma 3, dello Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", in particolare l'articolo 11;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria" e "l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento

contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento";

VISTO

il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto paragrafo, "la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale";

VISTO

l'articolo 58, comma 6, dello Statuto, ai sensi del quale "l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi";

VISTO

l'articolo 14 del r.r. n. 26/2017, ai sensi del quale "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria" ed "ai sensi dell'articolo 58, comma 6, dello Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi";

VISTO

l'articolo 59 della l.r. n. 25/2001 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio degli enti dipendenti regionali;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017, n. 836, recante: "Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020" e relativi allegati;

PRESO ATTO

che l'Ufficio legislativo ha effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTA

la relazione predisposta dell'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018", composta da n. 2 articoli e corredata della relazione predisposta dall'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISIORIO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018"

Art. 1

(Esercizio provvisorio del bilancio regionale)

- 1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 6, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2018 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018.
- 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sulla base dello schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale n. 409 del 11 dicembre 2017.
- 3. Ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti dipendenti regionali, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Relazione alla proposta di legge regionale:

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"

Ai sensi dell'articolo 58, comma 6, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, la proposta di legge in oggetto autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2018 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sulla base dello schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale n. 409 del 11 dicembre 2017.

L'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011, dispone che "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento". In riferimento alla durata massima dell'esercizio provvisorio, la citata disposizione statale va letta in combinato disposto con le previsioni di cui all'articolo 58, comma 3, dello Statuto regionale e all'articolo 11 del regolamento di contabilità regionale n. 26/2017, che stabiliscono una durata massima di tre mesi dell'esercizio provvisorio. Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 184/2016, ha ritenuto legittima la disposizione della legge regionale della Toscana n. 1/2015, nella parte in cui "prevede il limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo previsto dalla norma statale interposta". In tal caso, la Corte ha rilevato che il maggior rigore della disposizione regionale richiamata e dello statuto regionale – limite di tre mesi invece che di quattro – rendesse la disposizione impugnata conforme al canone costituzionale.

Ai sensi del citato paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, contestualmente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, "la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio

provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli".

Per quel che concerne l'esercizio della spesa, nell'ambito del suddetto paragrafo n. 8 è espressamente stabilito che nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito assumere impegni solo in riferimento alle spese correnti ed alle eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, salvo nel caso delle spese in conto capitale "riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza" e, inoltre, non è consentito il ricorso all'indebitamento. Pertanto, sulla base degli stanziamenti previsti dalla proposta di legge di bilancio regionale 2018-2020 adottata dalla Giunta regionale, sarà possibile impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste. Per le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e per le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, la possibilità di impegnare è garantita pere l'intero stanziamento previsto.

Infine, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti dipendenti regionali, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011¹.

L'Assessore alle "Politiche del bilancio, patrimonio e demanio" Dott.ssa ALESSANDRA SARTORE

> Il Presidente NICOLA ZINGARETTI

_

¹ Va ricordato che, ai sensi del paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, qualora il Consiglio non autorizzi l'esercizio provvisorio ovvero qualora il bilancio di previsione non sia approvato nel termine massimo consentito (31 marzo 2018), si entra nella cosiddetta *gestione provvisoria* del bilancio. A differenza dell'esercizio provvisorio, per il quale come si è detto è consentita la gestione del bilancio nel limite dei dodicesimi, la gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.